



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;

VISTO il proprio decreto n. 3818 del 18/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento (GAE) del personale docente di scuola primaria e scuola dell'infanzia valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17;

VISTA l'Ordinanza n. 611 del 9 febbraio 2017 con il quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), in accoglimento del ricorso n. 9700/2016, con i quali i ricorrenti hanno richiesto la riforma dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, sezione III Bis n. 06040/2016, concernente aggiornamento graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli dell'ammissione con riserva, così come in motivazione specificato;

CONSIDERATO che dalla motivazione della citata ordinanza si evince che nelle more della decisione di merito, *“non può non rilevarsi l'esistenza in capo ai ricorrenti di un pregiudizio grave ed irreparabile, al quale può ovviarsi – tenuto anche conto della circostanza che trattasi di soggetti che in precedenza erano iscritti nelle graduatorie – mediante l'inserimento degli stessi con riserva in graduatoria, specificandosi che tale inserimento costituisce titolo per la stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato, fermo restando il principio dell'assorbimento della misura cautelare nella definitiva decisione di merito, con le relative conseguenze in ordine a rapporti di lavoro eventualmente instaurati;*

ACCERTATO che tra i destinatari della citata ordinanza cautelare del TAR Lazio risultano incluse per la provincia di Chieti le docenti di seguito elencate:

1. CIERI MAURIZIO

CONSIDERATO che il punteggio con il quale il ricorrente in questione deve essere reinserito nella graduatoria ad esaurimento di interesse della scuola primaria è quello con il quale il medesimo era incluso in tale graduatoria valida per il triennio 2011/2014 pari a punti 22;

DISPONE

Per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 611 del 9 febbraio ottobre 2017, il docente Cieri Maurizio n. 02/05/1966 (CH) è reinserito **con riserva** nella graduatoria ad esaurimento della scuola **primaria** con punti 22 - preferenza T, **senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito.**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

Quest'ufficio si riserva di emanare i provvedimenti conseguenti all'esito del giudizio di merito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti dall'ordinamento vigente.

Per il DIRETTORE GENERALE
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Sandro Liberatore

al sito Web dell'Ufficio
www.csachieti.it
all'Ins. CIERI Maurizio
maurizio00566@yahoo.it